

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00511/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2026, proposto da

Sonia Garavaglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Afol Metropolitana Agenzia per la formazione orientamento e lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Frizzera, Antonio Marco Marcianò, Giuseppe Valentino, Marco Civita, Marcello Bonali, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento dell'illegittimità, previa sospensione dell'efficacia:

degli artt. 2, c. 1, lett. c), del d.m. 5 novembre 2019, n. 167, 3, c. 1, lett. c), del d.d.

n. 2490 del 24 giugno 2025, della pedissequa previsione di cui alla pag. 3 dell'avviso di avvio della selezione ex art. 16 L. n. 56 del 28 febbraio 1987, della nota prot. n. 45627 del 28 novembre 2025, nonché dell'elenco pubblicato in data 20 ottobre 2025, prot. E1.2025.1023001, degli ammessi (e non ammessi) alla selezione che hanno presentato domanda, ordinando l'ammissione della ricorrente, con riserva, alla selezione;

nonché per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione al fine dell'assunzione per chiamata diretta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Afol Metropolitana Agenzia per la formazione orientamento e lavoro e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la sig.ra Garavaglia impugna l'esclusione dalla selezione per la copertura di n. 13 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta dal Ministero dell'Interno con d.d. n. 2490 del 24 giugno 2025, alla quale ha partecipato candidandosi per uno dei due posti previsti per la Città metropolitana di Milano, per difetto del requisito anagrafico previsto dall'art. 3, c. 1, lett. c), del bando (*«non aver compiuto il 45° anno di età»*), di cui ha avuto conoscenza con la pubblicazione della graduatoria definitiva del Centro per l'impiego di Milano in data 20 ottobre 2025;

Ritenuto che l'eccezione di irricevibilità del ricorso per la mancata tempestiva

impugnazione dell’*“avviso di avviamento a selezione”*, che già indicava tale requisito, sollevata dall’Afol Metropolitana Agenzia per la formazione orientamento e lavoro meriti l’approfondimento proprio della sede di merito;

Ritenuto, nelle more, di accogliere la domanda cautelare, ordinando l’ammissione “con riserva” della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura (ivi incluso il tirocinio di cui all’art. 7 dell’avviso), in conformità all’orientamento della Sezione circa l’illegittimità del contestato requisito anagrafico (T.a.r. Roma, I-q, 21 febbraio 2025, n. 3956; 17 luglio 2025, n. 14114);

Ritenuto che la sig.ra Garavaglia debba, contestualmente, procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell’elenco degli ammessi alla procedura oggetto del presente ricorso, autorizzandola ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno e del Centro per l’impiego di Milano della presente ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a., entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e il deposito, nei successivi 10 giorni, dell’attestato rilasciato dalle pp.aa. dell’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Richiamati gli obblighi gravanti sull’amministrazione, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare a parte ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati;

Ritenuto che le amministrazioni resistenti o la parte più diligente debbano altresì fornire aggiornamenti sugli sviluppi del percorso selettivo e formativo della

ricorrente;

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo, all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il seguito del giudizio, l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026.

Compensa integralmente le spese della presente fase tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Dario Aragno

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO